

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 545

**Anno:** 2017

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 29/08/2017

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE**

composta dai seguenti magistrati:

Luciano CALAMARO	Presidente
Angela SILVERI	Consigliere relatore
Francesca PADULA	Consigliere
Marco SMIROLDO	Consigliere
Alessandra SANGUIGNI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sull'appello, iscritto al n. **42214** del registro generale, proposto dal sig. **DOMINICI Romolo**, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rita Moscioni e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio Crucianelli Fernando in Viterbo, Via Matteotti n. 73,

contro

il **Ministero della Difesa**, costituitosi in giudizio a mezzo della dirigente dott.ssa Patrizia D'Angelo;

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 588/11 del 13 aprile 2011.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 7 marzo 2017 il relatore, Consigliere Angela Silveri, e la dott.ssa Maria Luisa Guttuso per il Ministero della Difesa; non comparso il difensore dell'appellante.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza n. 45 del 21 gennaio 2009 la Sezione giurisdizionale per il Lazio riconosceva al sig. Romolo DOMINICI – già appartenente all'Arma dei Carabinieri - il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con l'applicazione della equiparazione retributiva al pari grado della Polizia di Stato prevista dalla legge n. 216 del 1992, con effetto dal 1° gennaio 1992.

Tale sentenza veniva eseguita dal Comando Regione Carabinieri Lombardia con D.M. n. 29 del 9.4.2009. Il provvedimento veniva impugnato dal DOMINICI con ricorso in ottemperanza, ove si lamentava l'omessa esecuzione del giudicato osservando che con il D.M. n. 29/2009 la pensione era stata riliquidata in misura inferiore rispetto a quanto fino a quel momento percepito.

Il ricorso per ottemperanza è stato respinto dalla Sezione per il Lazio con la sentenza n. 588/11 del 13 aprile 2011. Il giudice territoriale ha rilevato che: con il decreto n. 29 del 9.4.2009 il Ministero della Difesa aveva

provveduto alla riconosciuta riliquidazione con effetto dal 1° gennaio 1992; il ricorrente non aveva indicato le irregolarità relative alle modalità di esecuzione del giudicato, essendosi solo limitato a sottolineare l'incongruenza del *quantum* riconosciutogli.

Quest'ultima sentenza è stata impugnata dal DOMINICI con appello ritualmente notificato alla controparte e depositato nei termini di legge. L'appello contiene un raffronto degli importi di pensione riconosciuti prima e dopo la riliquidazione. L'appellante evidenzia che «*nonostante un piede e mezzo di livello funzionale retributivo, previsto dalla legge 312/80 e successive modificazioni ed integrazioni, superiore di Lire 1.150.000, la pensione ... ammonta a Lire 44.600 DETERIORE rispetto al decreto a suo tempo annullato, calcolato sul quinto livello retributivo funzionale*»; sostiene, quindi, che «*il nuovo decreto non è stato emesso sulla base della retribuzione prevista dal sesto livello-bis retributivo funzionale, della legge 34/84 e successive modificazioni ed integrazioni*». Conclusivamente, chiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, oltre le spese di giudizio.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria depositata il 24 febbraio 2017, ove si eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del gravame per genericità dei motivi. Nel merito, ha osservato che con il decreto del 2009 è stata data esatta esecuzione alla sentenza n. 45/2009 e che la liquidazione di un deteriore trattamento pensionistico è la conseguenza dell'attribuzione di una classe stipendiale inferiore. In subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei. Ha chiesto la condanna dell'appellante alle spese di giudizio da liquidare forfettariamente in euro 1.000,00.

All'udienza del 7 marzo 2017 la dott.ssa Maria Luisa Guttuso ha ribadito le argomentazioni scritte e ha confermato le conclusioni rassegnate nella memoria di costituzione in giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Osserva il Collegio che - ai sensi dell'art. 98 del R.D. n. 1038 del 1933 - l'appello deve contenere «*la specificazione dei motivi in fatto e in diritto, sui quali si fonda il gravame*»; dello stesso sostanziale tenore è l'art. 342, comma 1, c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012 convertito in legge n. 143 del 2012 (l'appello deve contenere «*l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione*»).

Secondo pacifica giurisprudenza, affinché una sentenza possa ritenersi validamente impugnata non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza, con espressa e motivata censura, miri a incrinare il fondamento logico-giuridico (cfr. Cass. n. 23299 del 2011). Il requisito della specificità dei motivi d'appello postula, in sostanza, che alle argomentazioni della sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell'appellante volte a confutare le ragioni che il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione, non essendo neppure ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni sia rinviata a momenti successivi o ad atti diversi del giudizio, ovvero al deposito della comparsa conclusionale (cfr. Cass. n. 1924 del 2011; nello stesso senso: Corte conti Sez. II n. 20 del 2002 e n. 253 del 2003). In altri termini – fermo restando che il principio di specificità dei motivi non va inteso in senso formalistico, dato che esso sostanzialmente impone che dall'atto di appello siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono le

argomentazioni della sentenza impugnata – occorre che l'appello faccia riferimento critico agli specifici contenuti argomentativi della decisione impugnata (cfr. C. conti Sez. II n. 458 e n. 532 del 2013).

Nel caso di specie, con la sentenza impugnata il giudice territoriale ha respinto il ricorso per ottemperanza, osservando che il ricorrente si era limitato a sottolineare l'incongruenza del *quantum* riconosciutogli con il decreto n. 29 del 2009 emesso dal Ministero della Difesa in esecuzione della sentenza n. 45/2009, senza indicare «*le irregolarità relative alle modalità di esecuzione del giudicato adottate dall'Amministrazione*».

Nel gravame l'appellante ha effettuato un raffronto dei nuovi importi pensionistici rispetto ai precedenti riconosciuti con il decreto n. 1017 del 1988, ma non ha indicato alcun motivo idoneo ad avversare l'impugnata sentenza. In particolare, nessuna doglianza è stata mossa alle argomentazioni che hanno condotto il giudice territoriale a respingere il ricorso, ivi compresa quella dell'assenza, nel ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, della indicazione delle irregolarità eventualmente compiute dall'Amministrazione in fase esecutiva.

**2.** Per altro verso, si osserva che - ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994 (di conversione del d.l. n. 453 del 1993) come sostituito dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 543 del 1996 convertito in legge n. 639 del 1996 - l'appello in materia pensionistica è consentito solo per motivi di diritto.

Pertanto, eventuali incongruenze della riliquidazione disposta con il decreto n. 29 del 2009 avrebbero dovute essere specificamente indicate in primo grado dinanzi al giudice pensionistico, non potendo essere introdotte in appello se non sotto forma della omessa o apparente motivazione (cfr. SS.RR. n. 10/QM del 2000).

**3.** Conclusivamente, l'appello va dichiarato inammissibile.

Dalla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio che in ragione dell'attività svolta si liquidano, in favore del Ministero della Difesa, in euro 500,00.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

#### **DICHIARA INAMMISSIBILE**

l'appello iscritto al n. **42214** proposto dal sig. **DOMINICI Romolo** avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 588/11 del 13 aprile 2011.

**Condanna** l'appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano, in favore del Ministero della Difesa, in euro 500,00.

Così deciso in Roma, nella Camere di consiglio del 7 marzo e del 27 aprile 2017.

#### **L'ESTENSORE**

(Angela SILVERI)

f.to Angela SILVERI

#### **IL PRESIDENTE**

(Luciano CALAMARO)

f.to Luciano CALAMARO

Depositata in Segreteria il 29 AGO. 2017

#### **IL DIRIGENTE**

(dott.ssa Sabina Rago)

#### **IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Simonetta DESIDERI

f.to Simonetta DESIDERI

